contrasto con la normativa comunitaria ed è atta ad alterare il regime istituito dal regolamento n. 2727/75.

2. Nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la Comunità mira a ridurre la varietà delle viti destinate alla produzione di vini da pasto nonché la produzione di questi, in quanto il loro livello qualitativo è considerato insufficiente. I provvedimenti nazionali diretti ad incoraggiare la vinificazione delle uve da tavola perseguono quindi uno scopo inconciliabile con quelli della normativa comunitaria.

3. Gli artt. 3 bis-3 quater del regolamento n. 516/77, aggiunti dal regolamento n. 1152/78, istituiscono un regime comunitario completo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, fra i quali figurano i pomodori, regime inteso a stabilizzare il mercato comunitario mediante un sistema comunitario di prezzi e di aiuti, ad esclusione di altre sovvenzioni concesse dagli Stati membri. Ne consegue che gli aiuti nazionali destinati a promuovere la trasformazione dei pomodori sono incompatibili con la normativa comunitaria.

4. Le mandorle, le nocciole ed i pistacchi rientrano nel campo d'applicazione del regolamento n. 1035/72, come si desume dal combinato disposto dell'art. 1 di questo e delle sottovoci 08.05 A, B e D della tariffa doganale comune.

Nella causa 169/82,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Gianluigi Campogrande, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del suo agente A. Squillante, capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi, rappresentato e assistito dall'avvocato dello Stato O. Fiumara, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana, adottando misure come quelle previste dalle leggi della regione Sicilia 27 maggio 1980, n. 47, 4 giugno 1980, n. 49, e 12 agosto 1980, n. 83, relative ad aiuti a favore di talune attività agricole di detta regione, e notificando tardivamente alla Commissione l'adozione di dette leggi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans e Y. Galmot, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, G. Bosco, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

1. Nel 1980, la regione Sicilia aveva adottato e pubblicato tre leggi che istituivano misure destinate a favorire talune attività agricole della regione. La legge 27 maggio 1980, n. 47 contiene «disposizioni di carattere finanziario per la formazione del bilancio della regione per l'anno finanziario 1980 e per il triennio 1980-1982» (GU della regione siciliana n. 24 del 27. 5. 1980, pag. 135). L'art. 10 della legge n. 47 prevede la riconduzione delle misure di cui agli artt. 15, 16, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, che istituisce «provvidenze straordinarie per l'economia siciliana» (GU della regione siciliana n. 35 del 24. 7. 1974, pag. 593). Queste misure consistono in un aiuto forfettario a favore dei produttori di grano duro che conferiscono il loro prodotto agli ammassi volontari istituiti da cooperative agricole, consorzi e associazioni analoghe.

La legge 4 giugno 1980, n. 49 comporta «provvedimenti urgenti a favore delle cooperative vinicole» (GU della regione siciliana n. 26 del 4. 6. 1980, pag. 139).

Infine, la legge 12 agosto 1980, n. 83 detta «norme integrative in materia di agricoltura e foreste» (GU della regione siciliana n. 38 del 23. 8. 1980, pag. 226).

Gli artt. 2 e 3 di questa legge prevedono il versamento di aiuti per il conferimento alle cooperative di uve da tavola destinate alla vinificazione. Gli artt. 8 e 9 riguardano aiuti, a favore dei produttori associati e delle cooperative cui questi aderiscono, per i pomodori destinati alla trasformazione. Inoltre, in base agli artt. 10 e 11 della stessa legge, sono concessi crediti agevolati alle industrie conserviere aventi sede nel territorio della regione Sicilia che si impegnano a pagare il prezzo d'acquisto dei pomodori siciliani entro un breve termine. Altri aiuti sono previsti, a favore dei produttori di agrumi che sono membri di organismi associativi, dall'art. 12, 1° comma, della legge n. 83, e gli artt. 15 e 17 della stessa legge prevedono sovvenzioni da accordare per i quantitativi di mandorle, nocciole e pistacchi conferiti alle cooperative ed ai loro consorzi, nonché alle associazioni di produttori, per la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva di tali prodotti.

2. Per le leggi nn. 47 e 49, i relativi disegni di legge venivano notificati alla Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE, con lettera 24 giugno 1980 della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee, mentre i due provvedimenti erano stati già adottati dall'assemblea regionale e promulgati dal presidente della regione, rispettivamente in data 27 maggio 1980 e 4 giugno 1980. Analogamente, per la legge n. 83, il disegno veniva notificato con lettera 3 ottobre 1980, mentre la promulgazione aveva avuto luogo il 12 agosto 1980.

3. La Commissione, ritenendo che la notifica tardiva delle leggi in questione costituisce un'infrazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE e che talune disposizioni delle leggi stesse violano le norme comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, invitava il governo italiano a presentare le sue osservazioni, con lettera 19 giugno 1981 per quanto riguarda le leggi nn. 49 e 83, impartendo a tal fine un termine di quattro settimane, e con lettera 8 ottobre 1981 per quanto riguarda la legge n. 47, fissando un termine di 15 giorni.

Il governo italiano rispondeva per telex, rispettivamente il 13 ottobre 1981 per le leggi nn. 49 e 83 e il 30 ottobre 1981 per la legge n. 47. In queste risposte, detto governo assume in generale che i provvedimenti adottati sono conformi alle norme comunitarie. Unicamente per quanto riguarda gli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 83, esso assicura che tali norme costituiranno oggetto di intervento presso l'amministrazione regionale onde evitare il rifinanziamento delle misure in questione.

4. Non ritenendosi soddisfatta della risposta del governo italiano, la Commissione, con lettera 5 febbraio 1982, notificava alla Repubblica italiana un parere motivato, emesso il 29 gennaio 1982, in conformità all'art. 169 del Trattato CEE, e l'invitava a conformarvisi entro il termine di due mesi. Nel parere motivato, la Commissione rilevava dettagliatamente l'incompatibilità delle varie disposizioni legislative in questione con i regolamenti comunitari vigenti in materia.

Con lettera 28 aprile 1982 il governo italiano rispondeva che l'amministrazione dell'agricoltura aveva fatto presente ai rappresentanti regionali la necessità di sospendere l'attuazione degli aiuti e degli interventi e di non procedere al loro rifinanziamento. Alle autorità regionali era stato inoltre chiesto di adattare sostan-

zialmente la legislazione siciliana in materia agricola alla normativa comunitaria. Tenuto altresì conto degli impegni formalmente assunti dall'amministrazione regionale siciliana, con nota 24 marzo 1982, quanto alla sospensione dell'avvio di nuove procedure di attuazione delle misure in questione e quanto al riesame della legislazione vigente, il governo italiano riteneva di essersi conformato al parere motivato.

II — Le conclusioni delle parti

1. Con atto del 10 giugno 1982, depositato in cancelleria il 15 giugno 1982, la *Commissione* chiede che la Corte voglia:

«1) Dichiarare che la Repubblica italiana

a) notificando i disegni di legge relativi alle leggi della regione Sicilia n. 47, del 27 maggio 1980; n. 49, del 4 giugno 1980; n. 83, del 12 agosto 1980 dopo l'adozione delle leggi stesse;

b) adottando misure comportanti interventi in favore dell'agricoltura quali quelle previste dall'art. 10 della legge della regione Sicilia n. 47, del 27 maggio 1980 e dagli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 della legge della regione Sicilia n. 83, del 12 agosto 1980,

ha mancato alle obbligazioni che le incombono in virtù, rispettivamente, dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE per quanto concerne l'infrazione sub a) e dell'art. 5 del Trattato CEE in relazione con i regolamenti (CEE) n. 2727/75 del 1° novembre 1975; n. 337/79 del 5 febbraio 1979; n. 516/77 del 14 marzo 1977; n. 1035/72 del 20 maggio 1972; n. 1360/78 del 19 giugno 1978 per quanto concerne le infrazioni sub b).

2) Condannare la Repubblica italiana alla rifusione delle spese di giustizia».

2. Il *governo italiano* chiede che la Corte, «dato atto per quanto possa occorrere della avvenuta comunicazione, sia pure in ritardo, delle misure contenenti aiuti», respinga per il resto il ricorso della Commissione.

III — La fase scritta del procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente. La Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere per iscritto ad un quesito; a questo invito è stato ottemperato nel termine stabilito.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato

1. La *Commissione* sostiene che la notifica dei disegni di legge comportanti istituzione di aiuti, dopo l'adozione e la pubblicazione delle leggi stesse, costituisce un'infrazione a quanto disposto dall'art. 93, n. 3, del Trattato CEE. Il ritardo è stato, agli occhi della Commissione, sistematico, essendosi l'infrazione ripetuta tre volte nel giro di quattro mesi, ed ha avuto l'effetto di mettere la Commissione davanti al fatto compiuto. L'infrazione di cui trattasi è stata tanto più grave in quanto è stata ulteriormente reiterata, non essendosi provveduto neppure alla comunicazione del disegno di legge di rifinanziamento n. 97/81. Se-

condo la Commissione, il riconoscimento da parte della Corte del fatto che il comportamento dello Stato membro interessato costituisce un inadempimento è la sola misura idonea a proteggere nel caso di specie l'interesse comunitario.

2. Il *governo italiano* sostiene invece che il ritardo nella notificazione costituisce un caso eccezionale ed episodico e non si inserisce in una linea di condotta abituale, ripetuta e continuata. Pur considerando quanto meno dubbio che tale ritardo costituisca un'infrazione dell'art. 93, n. 3, la parte convenuta spiega che si è trattato in definitiva di un'unica manovra agevolativa attuata, in un contesto legislativo di assestamento del bilancio, mediante sostanziali rifinanziamenti di precedenti norme conosciute e non contestate a livello comunitario.

Quanto alla notifica del disegno di legge n. 97, il governo italiano sostiene che la procedura stabilita dall'art. 93 del Trattato CEE è stata rispettata.

B — Sulla compatibilità dei provvedimenti legislativi in questione con le norme comunitarie relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli

1. La *Commissione*, nel ricorso, sostiene che le leggi della regione Sicilia contengono disposizioni contrastanti con il sistema comunitario delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

In particolare,

a) L'art. 10 della legge n. 47, che prevede la riconduzione e il rifinanziamento delle misure già contemplate dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, istituisce a favore dei produttori di grano duro un aiuto che non è previsto dalla normativa comunitaria riguardante il grano duro (regolamento n. 2727/75, GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1). Poiché la normativa comunitaria in materia è concepita come un sistema completo ed esauriente, che esclude ogni potere complementare autonomo degli Stati membri di intervenire nella formazione dei prezzi a livello della produzione, l'aiuto regionale costituisce una misura illecita di intervento in un settore di competenza esclusiva della Comunità. Esso ha l'effetto di falsare la concorrenza fra produttori, di compromettere l'efficacia delle misure di intervento comunitarie e di introdurre un elemento perturbatore nell'evoluzione del mercato che è alla base delle decisioni tecniche e politiche da adottarsi a livello comunitario per la gestione della organizzazione di mercato.

b) Gli artt. 2 e 3 della legge n. 83, relativi al versamento di aiuti per il conferimento alle cooperative delle uve da tavola destinate alla vinificazione, hanno obiettivi del tutto contrari a quelli perseguiti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In effetti, il legislatore comunitario (regolamento n. 337/79, GU L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1) perseguiva una politica di dissuasione dalla vinificazione di uva da tavola, dato il livello qualitativo insufficiente dei vini provenienti da uve da tavola, mentre l'aiuto in questione incoraggia la vinificazione di dette uve e costituisce, in ogni caso, una misura unilaterale autonoma adottata dall'Italia in un settore compiutamente regolato dal sistema comunitario di interventi.

c) Anche gli aiuti per i pomodori destinati alla trasformazione, aiuti previsti dagli artt. 8 e 9 della stessa legge, costituiscono illecite misure di intervento in un settore per il quale la competenza è esclusivamente riservata alla Comunità. Secondo la Commissione, detti aiuti non sono autorizzati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Il regolamento (CEE) n. 516/77 (GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1) ha infatti istituito un regime comunitario di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati, fra i quali figurano anche quelli a base di pomodori. Detto regime prevede la concessione di aiuti ai trasformatori che hanno stipulato contratti tali da assicurare l'approvvigionamento regolare dell'industria ad un prezzo minimo di acquisto pagato ai produttori.

d) Gli artt. 10 e 11 della legge n. 83, che prevedono la concessione di crediti agevolati alle industrie conserviere siciliane, falsano, secondo la Commissione, il gioco del mercato in un settore soggetto ad organizzazione comune, incidendo ad un tempo sulla concorrenza fra produttori di pomodori e fra produttori di prodotti trasformati, sulle correnti di approvvigionamento e sui livelli dei prezzi. Essi hanno l'effetto di incentivare, al di là delle scelte politiche comunitarie, una produzione agricola il cui prezzo dev'essere sostenuto esclusivamente con interventi comunitari.

Inoltre, questi aiuti regionali (è evidente che i crediti agevolati costituiscono aiuti) interferiscono, secondo la Commissione, sul sistema di pagamento degli aiuti comunitari, poiché permettono alle industrie trasformatrici siciliane di ottenere il pagamento degli aiuti comunitari assai prima di quanto non sarebbe loro possibile in un sistema di mercato non falsato da misure regionali.

e) L'art. 12, che prevede un contributo a favore dei produttori di agrumi aderenti a cooperative, e gli artt. 15 e 17, che prevedono sovvenzioni per i quantitativi di mandorle, nocciole e pistacchi conferiti alle cooperative, ecc., nonché alle associazioni di produttori, costituiscono misure supplementari e unilaterali, incompatibili con le misure comunitarie di organizzazione del settore ortofrutticolo, in quanto falsano la concorrenza.

Il ricorso non contiene alcuna particolare osservazione quanto alla legge 12 agosto 1980, n. 49.

La Commissione contesta poi l'argomento svolto dal governo italiano nel senso che talune delle suddette misure sarebbero provvedimenti a carattere sociale volti a favorire il movimento associativo. Secondo la Commissione, da un lato, questa finalità non fa venir meno il carattere illecito delle misure e, dall'altro, l'incentivazione all'associazionismo agricolo è regolata in maniera completa ed esauriente dalle disposizioni comunitarie (cfr. regolamenti n. 1360/78, GU L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1, e n. 1035/75, GU L 118 del 25. 5. 1972, pag. 1), il che esclude qualsiasi intervento unilaterale degli Stati membri in materia.

La Commissione osserva inoltre che la dichiarazione del governo italiano, secondo cui talune delle misure in questione avrebbero formato oggetto di intervento presso l'amministrazione regionale affinché non venissero rifinanziate, non ha alcun valore, in quanto solo la sospensione immediata dell'applicazione delle disposizioni di cui trattasi farebbe

venire meno l'infrazione per quanto concerne l'avvenire.

2. Nel controricorso, il *governo italiano* non affronta l'esame del merito dei provvedimenti regionali, osservando che ogni considerazione in proposito è priva di scopo, dal momento che la regione Sicilia si è impegnata a non attuare gli interventi previsti nelle leggi in questione ed a riesaminare tutta la relativa problematica per adeguare la propria normativa a quella comunitaria. Inoltre, esso considera infondato il ricorso, sostenendo che la Repubblica italiana si è adeguata al parere motivato della Commissione in modo puntuale e preciso.

Il governo italiano giustifica il fatto che la pretesa infrazione non sia stata sanata per il passato facendo valere che il parere motivato riguarda unicamente l'avvenire e non investe i rapporti già definiti. D'altra parte, sarebbe difficile o addirittura impossibile chiedere la restituzione degli aiuti che sono stati effettivamente versati. In ogni caso, le norme contestate hanno avuto una limitatissima applicazione per il passato.

Quanto all'affermazione della Commissione secondo cui la risposta del governo italiano al parere motivato contiene «un semplice e parziale impegno per l'avvenire», detto governo sostiene ch'essa è inesatta in quanto ignora sia i suoi interventi presso le autorità regionali, sia gli impegni presi da queste ultime nella nota 24 marzo 1982 (ved. supra).

La mancata modifica delle disposizioni delle leggi di finanziamento è a suo avviso irrilevante ai fini dell'adempimento, da parte dell'Italia, degli obblighi ad essa incombenti, dato che la regione Sicilia si è impegnata a non dare attuazione alle norme in questione. La modifica formale potrà intervenire soltanto nel rispetto delle procedure legislative previste.

Relativamente all'affermazione della Commissione secondo cui alcune delle norme contestate sarebbero state attuate dalla regione con la legge n. 97, attualmente in vigore, il governo italiano osserva che il parere motivato e la risposta a tale parere sono posteriori a detta legge, il cui richiamo non ha quindi senso. Del resto, l'impegno della regione a non dare attuazione alle misure contestate si riferisce agli interventi e non alle norme, sicché esso si estende anche alle disposizioni legislative riproduttive delle precedenti, contenute nella legge n. 97.

3. Nella *replica, la* Commissione svolge vari argomenti che si possono riassumere come segue:

a) Gli impegni presi dalla regione Sicilia nel senso di sospendere «l'avvio di nuovo procedure di attuazione» non è sufficiente a far cessare l'infrazione contestata.

Secondo la Commissione, sarebbe necessario almeno che le disposizioni in vigore non siano più applicate, con effetto immediato, a tutte le situazioni soggettive ancora aperte, cioè che non vengano più effettuati i pagamenti. Poiché le disposizioni di cui trattasi non prevedono limiti di tempo, ovvero contengono un'autorizzazione di bilancio per il solo esercizio 1980, ovvero coprono un periodo che può estendersi fino al 1982, è possibile che nuovi pagamenti vengano effettuati nonostante l'impegno assunto. Da un lato, sfuggono a questo impegno l'istruzione e la conclusione delle pratiche di

finanziamento relative agli anni 1980 e 1981 e, dall'altro, molte delle misure in questione permettono ancora — se non ne viene sospesa l'applicazione — di continuare ad aprire nuove pratiche di finanziamento (che non sono nello spirito del ragionamento dalla Commissione, «nuove procedure d'attuazione»).

b) Solo l'abrogazione definitiva delle norme in questione avrebbe potuto far venire meno, sul piano giuridico, l'infrazione, soprattutto in un sistema di autonomia regionale. Fino a quando tale problema non sia stato risolto nell'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, permane una situazione di diritto in contrasto con la normativa comunitaria e tale da perturbare, almeno potenzialmente, la corretta e puntuale applicazione di quest'ultima. La Commissione conclude che, d'altra parte, nel lasso di tempo trascorso per consentire allo Stato interessato di esperire le procedure interne necessarie per conformarsi al parere motivato, non è emerso alcun elemento nuovo che avrebbe potuto provare la volontà della convenuta di adeguarsi alla disciplina comunitaria.

4. Nella *controreplica*, il governo italiano osserva di non aver mai riconosciuto che i provvedimenti regionali di cui trattasi costituissero un'infrazione. Il suo intervento presso le autorità regionali era stato unicamente inteso a consentire un riesame delle norme in questione, d'intesa e in armonia con la Commissione. A suo avviso, dette norme non appaiono affatto incompatibili con le disposizioni che regolano le organizzazioni comuni di mercato.

Inoltre, secondo il governo italiano, l'abrogazione formale di dette norme non appare necessaria, come viene riconosciuto dalla stessa Commissione quando afferma che l'essenziale è la sospensione dei pagamenti. In proposito, il governo interessato precisa che, in effetti, la sospensione ha riguardato anche le procedure già avviate persino con l'espletamento di atti istruttori, cosicché è stato bloccato ogni ulteriore provvedimento di liquidazione. Nessun contributo è stato più disposto, sia in base alle norme contestate, sia in base a quelle previste da eventuali leggi di rifinanziamento. L'impegno assunto dalla regione Sicilia è stato e sarà rispettato, e non appare necessario per il momento alcun altro provvedimento formale.

Il governo italiano procede poi all'esame nel merito della compatibilità con le norme comunitarie delle misure contestate, ribadendo tuttavia che gli aspetti relativi al merito non possono formare oggetto della presente causa. Pur sottolineando le finalità delle misure adottate, in ragione del contesto economico-sociale (realtà ancora contadina dell'agricoltura italiana, sforzi intesi ad incentivare la cooperazione e l'associazionismo, scarse possibilità di autofinanziamento, impossibilità di accedere al normale credito agrario), il governo italiano sostiene che le disposizioni di cui trattasi non sono incompatibili con le norme comunitarie. In particolare, esso osserva quanto segue:

a) l'art. 10 della legge n. 47 non istituisce un nuovo aiuto, ma conferma semplicemente quello già esistente, d'altronde modestissimo e utile per l'equilibrio della regione, e la cui soppressione non potrebbe avvenire senza turbamenti;

b) gli artt. 2 e 3 della legge n. 83 mirano a favorire l'associazionismo agricolo, agevolando altresì, per il tramite delle cooperative di produttori, l'avvio dell'uva da tavola alla trasformazione e, successivamente, alla distillazione prevista dalla normativa comunitaria;

c) analoghe considerazioni valgono anche per gli artt. 8 e 9 della stessa legge n. 83; l'art. 9, in particolare, prevedendo un contributo anch'esso modestissimo per le spese di gestione di organismi associativi, riguarda il funzionamento delle strutture associative e non direttamente il settore del mercato;

d) quanto agli artt. 2, 10 e 11 della legge n. 83, si deve considerare che le misure in essi previste sono rivolte a facilitare l'accesso al credito agrario e non si pongono come aiuti aggiuntivi alle misure comunitarie nei settori del vino e del pomodoro. Nella Comunità, le condizioni di accesso al credito sono molto differenti da un paese all'altro e, secondo il governo italiano, in attesa di un'armonizzazione a livello comunitario dei vigenti regimi nazionali di aiuti, è necessario limitare l'onere degli interessi per gli operatori agricoli, i quali, altrimenti, non potrebbero ricorrere al credito per l'impossibilità di pagare i tassi ordinari, e ciò non si pone affatto in contrasto con la normativa comunitaria;

e) anche l'aiuto previsto dall'art. 12 è diretto a favorire l'associazionismo e, comunque, inteso alla riconduzione di un aiuto regionale già previsto e non contestato;

f) gli artt. 15 e 17 riconfermano anch'essi gli aiuti esistenti per un settore modestissimo, che non rientra in un'organizzazione comune di mercato; l'aiuto in questione dovrebbe essere considerato come un intervento in difesa dell'assetto ecologico e ambientale, più che come un intervento di carattere economico.

V — La fase orale del procedimento

All'udienza del 25 ottobre 1983, il governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato O. Fiumara, e la Commissione, rappresentata dal sig. G. Campogrande, membro del suo servizio giuridico, hanno svolto le proprie difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 7 dicembre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 giugno 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana,

notificando alla Commissione dopo la loro adozione i progetti di legge della regione Sicilia 27 maggio 1980 n. 47, 4 giugno 1980 n. 49 e 12 agosto 1980 n. 83, e adottando le misure d'intervento in favore dell'agricoltura previste in alcuni articoli delle suddette leggi n. 47 e n. 83, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.

2 Nel corso della fase precontenziosa della procedura per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato CEE, la Commissione inviava alla Repubblica italiana, il 5 febbraio 1982, un parere motivato in cui essa rilevava, in primo luogo, che «la notifica dei disegni di legge comportanti istituzione di aiuti dopo l'adozione e la pubblicazione delle leggi stesse ... costituisce un'infrazione al disposto dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE» e, in secondo luogo, che talune disposizioni di tali leggi regionali costituivano infrazioni alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, e invitava il governo italiano ad «adottare le misure necessarie per conformarsi» al parere motivato entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica del medesimo.

3 Avendo dichiarato il governo italiano, nella sua risposta alla lettera della Commissione 19 giugno 1981, che talune delle misure considerate avrebbero formato oggetto di intervento presso l'amministrazione della regione Sicilia al fine di evitare il loro rifinanziamento, la Commissione faceva osservare nel parere «che solo la sospensione immediata dell'applicazione delle disposizioni in questione fa venir meno l'infrazione per quanto concerne l'avvenire. L'impegno ad adoperarsi per evitare un ulteriore rifinanziamento non è quindi atto ad assicurare l'esecuzione di tutti gli obblighi in materia derivanti per la Repubblica italiana dal Trattato e dagli atti delle istituzioni comunitarie».

4 Nel ricorso, la Commissione contesta alla Repubblica italiana la responsabilità di due gruppi di infrazioni alle norme di diritto comunitario assertivamente violate. In primo luogo, la mancata comunicazione in tempo utile dei disegni di legge considerati, avendoli essa notificati solo dopo la loro pubblicazione, in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE, e, in secondo luogo, l'adozione, in base a talune norme di tali leggi regionali, di aiuti in contrasto con la disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Vanno quindi esaminati i due gruppi i infrazioni contestate.

5 È da rilevare che, a norma dell'art. 42 del Trattato, le disposizioni dell'art. 93, come del resto tutte quelle del capo del Trattato relativo alle regole di concorrenza, si applicano «alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni» relative alla politica agricola.

Sulla mancata comunicazione in tempo utile

6 Con l'art. 10 della legge della regione Sicilia 27 maggio 1980 n. 47, con la legge 4 giugno 1980 n. 49, nonché con gli artt. 2, 3, 8-12, 15 e 17 della legge della regione Sicilia 12 agosto 1980 n. 83, la Repubblica italiana ha rifinanziato talune misure d'aiuto per il grano duro, le uve da tavola, il vino, i pomodori, gli agrumi e le mandorle, le nocciole e i pistacchi.

7 I prodotti di cui trattasi sono disciplinati dalle organizzazioni comuni di mercato, istituite dai seguenti regolamenti:

a) regolamento n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1),

b) regolamento n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1),

c) regolamento n. 516/77, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1) e

d) regolamento n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1).

8 Tutti questi regolamenti, rispettivamente agli artt. 22, 59, 17 e 31, contengono una disposizione identica per la quale alla produzione e al commercio dei prodotti da essi disciplinati si applica l'art. 93, n. 3, del Trattato in forza del quale alla Commissione vanno comunicati, in tempo utile, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

9 Al riguardo è da osservare che lo stesso governo italiano riconosce che si tratta di misure che istituiscono aiuti e che la loro notifica alla Commissione è avvenuta soltanto dopo la loro pubblicazione. Esso fa valere tuttavia che le leggi di cui è causa dovrebbero essere considerate come un'unica operazione di semplificazione, in un contesto di assestamento del bilancio, mediante sostanziali rifinanziamenti di precedenti norme conosciute e non contestate a livello comunitario.

10 Nessuno degli argomenti addotti dal governo italiano è tale da esonerare lo Stato interessato dall'obbligo, contemplato dall'art. 93, n. 3, del Trattato, di comunicare in tempo utile i progetti delle leggi istitutive di aiuti.

11 Da quanto precede consegue che la Repubblica italiana, notificando i disegni di legge di cui è causa solo dopo la loro adozione come leggi nn. 47/80, 49/80 e 83/80, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato.

Sulla compatibilità sostanziale con la normativa comunitaria degli aiuti istituiti

Sulla ricevibilità

12 Il governo italiano sostiene che la parte del ricorso che riguarda il secondo gruppo di infrazioni va rigettata in forza dell'art. 169 del Trattato, secondo comma, in quanto, nel parere motivato, la Commissione aveva osservato che «solo la sospensione immediata dell'applicazione delle disposizioni in questione fa venir meno l'infrazione per quanto concerne l'avvenire». Ora, il governo italiano fa valere che, a seguito del proprio intervento, le autorità della regione Sicilia avevano sospeso l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi e pertanto l'invito contenuto nel parere motivato era stato accolto.

13 A questo proposito è da rilevare che, a quanto risulta sia dalla motivazione sia dal dispositivo del parere motivato, questo non era soltanto volto alla sospensione dell'applicazione delle disposizioni litigiose, ma anche alla loro soppressione definitiva. Infatti, l'inciso richiamato dal governo italiano, pur facendo parte del testo del parere motivato, non ha tuttavia la portata in esso

attribuita dalla convenuta. Risulta dagli atti che questo inciso figura solo in risposta alla predetta proposta del governo italiano di intervenire presso l'amministrazione regionale allo scopo di sospendere l'applicazione delle misure di cui trattasi.

14 L'eccezione d'irricevibilità deve pertanto essere respinta.

Sul merito

15 La Commissione ritiene che talune norme delle leggi regionali n. 47/80 e n. 83/80 violino la disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Si tratta, in particolare, dell'art. 10 della legge regionale n. 47/80 con cui vengono accordati aiuti a favore dei produttori di grano duro, degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 83/80 con cui vengono concessi aiuti per il conferimento alle cooperative di uve da tavola destinate alla vinificazione, degli artt. 8 e 9 della stessa legge che contemplano aiuti per i pomodori destinati alla trasformazione, degli artt. 10 e 11 della stessa legge che prevedono la concessione di prestiti agevolati alle industrie conserviere della regione, dell'art. 12 della stessa legge che dispone un contributo a favore dei produttori di agrumi che siano membri di organismi associativi, e degli artt. 15 e 17, sempre della stessa legge, che dispongono sovvenzioni per i quantitativi di mandorle, nocciole e pistacchi conferiti alle cooperative.

16 Al riguardo, la Commissione sostiene che i regolamenti comunitari disciplinano in maniera esauriente e completa l'organizzazione dei mercati agricoli dei prodotti summenzionati ed i relativi aiuti, così che le misure di cui è causa sono incompatibili con tale normativa in quanto si pongono in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore comunitario e sono tali da falsare la concorrenza, da compromettere l'efficacia delle misure d'intervento comunitarie e da introdurre un elemento perturbatore nell'andamento del mercato.

Sulla compatibilità dell'art. 10 della legge regionale n. 47/80 col regolamento n. 2727/75

17 L'art. 10 della legge regionale n. 47/80 prevede il rinnovo e, in parte, anche l'aumento degli aiuti alla produzione del grano duro. Secondo la Commis-

sione, questo tipo di aiuto non è previsto dal regolamento del Consiglio n. 2727/75, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali», che ha istituito un sistema completo ed esauriente che esclude ogni potere complementare da parte degli Stati membri di intervenire nella formazione dei prezzi allo stadio della produzione.

18 Dalle norme del regolamento n. 2727/75, e soprattutto dall'art. 2, risulta ch'esso stabilisce un regime di prezzi — unitamente ad altre misure — diretto all'instaurazione di un sistema di prezzi unici dei cereali per l'intera Comunità. L'art. 10 prevede, a talune condizioni, la concessione di un aiuto alla produzione del frumento duro per un importo uniforme per tutta la Comunità. Da tale sistema deriva che qualsiasi provvedimento di aiuto va deciso a livello comunitario onde evitare di comprometterne il funzionamento attraverso la concessione d'aiuti supplementari.

19 Di conseguenza la concessione dell'aiuto nazionale di cui è causa si pone in contrasto con la normativa comunitaria ed è atta a falsare il sistema istituito col regolamento n. 2727/75.

20 Va pertanto constatato che la Repubblica italiana, accordando un aiuto forfettario alla produzione di grano duro, è venuta meno ad un obbligo ad essa incombente in forza del Trattato.

Sulla compatibilità degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 83/80 col regolamento n. 337/79

21 L'art. 2 della legge regionale di cui trattasi prevede il contributo finanziario della regione Sicilia al pagamento degli interessi sui prestiti agrari contratti dalle cooperative di produttori di uva per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti l'uva da tavola da avviare alla trasformazione negli stabilimenti delle cooperative stesse. A norma dell'art. 3 della stessa legge, le anticipazioni di cui all'art. 2 vengono fissate in misura non inferiore all'80 % del prezzo minimo fissato annualmente dalla Comunità per il vino ottenuto dalla trasformazione dell'uva da tavola, destinato alla distillazione.

22 La Commissione ritiene che tale provvedimento incentivi la vinificazione delle uve da tavola e produca così effetti totalmente opposti agli scopi perseguiti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo da parte del regolamento del Consiglio n. 337/79. In ogni modo, si tratterebbe di un provvedimento unilaterale autonomo adottato dall'Italia in un settore compiutamente regolato dal sistema comunitario di intervento.

23 Il governo italiano, invece, sostiene trattarsi di un provvedimento inteso a favorire l'associazionismo agricolo agevolando altresì l'avvio dell'uva da tavola alla trasformazione e successivamente alla distillazione prevista dalla normativa comunitaria.

24 Questi argomenti addotti dal governo italiano non possono essere accolti. Infatti, da una lettura congiunta degli artt. 2 e 3 della legge regionale di cui trattasi, appare che per trasformazione delle uve da tavola il legislatore regionale intende la vinificazione e non la distillazione che costituisce soltanto uno stadio successivo alla vinificazione.

25 Risulta, in particolare dai considerandi 20 e 26 del regolamento n. 337/79, che la Comunità mira a ridurre le varietà di viti destinate alla produzione di vini da tavola nonché la produzione di questi in quanto il loro livello qualitativo è considerato insufficiente. In quest'ottica, il nono considerando del regolamento prevede altresì la distillazione di tali vini, qualificata nel testo stesso come preventiva, «ad un prezzo d'acquisto che non incoraggi la produzione di vino di qualità insufficiente».

26 A tali fini, l'art. 6, n. 2, del regolamento esclude da qualsiasi misura d'intervento i vini da tavola salvo talune eccezioni disposte nel regolamento stesso che non si applicano nella fattispecie. L'art. 15, che contempla l'adozione di disposizioni dirette a fissare le condizioni alle quali può essere effettuata la distillazione dei vini da tavola, stabilisce inoltre, al n. 2, lett. b), che tali condizioni «non possono costituire un incentivo alla produzione di vino di qualità insufficiente».

27 Inoltre, il titolo III introduce norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti la cui caratteristica essenziale è il divieto di coltivare varietà di viti non autorizzate dalla Comunità (artt. 29, 30 ecc.).

28 L'art. 57 stabilisce che, nei limiti necessari per sostenere il mercato dei vini da tavola, possono essere adottate misure d'intervento da parte del Consiglio.

29 Il precedente esame delle norme comunitarie consente quindi, da un lato, di desumerne il carattere completo ed esauriente, e, dall'altro, di precisare le finalità della disciplina comunitaria relativa agli interventi in questo settore.

30 Orbene, le misure disposte dagli artt. 2 e 3 della legge regionale di cui trattasi perseguono uno scopo incompatibile con le finalità, precedentemente descritte, della normativa comunitaria da applicare nella fattispecie. Va pertanto constatato che la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo ad essa imposto dal Trattato.

Sulla compatibilità degli artt. 8 e 9 della legge n. 83/80 col regolamento n. 516/77

31 Gli artt. 8 e 9 della stessa legge regionale n. 83/80 contemplano la concessione, ai produttori di pomodoro associati e alle cooperative di produzione, di aiuti per l'avvio del prodotto alla trasformazione da parte dell'industria conserviera. A questo proposito, la Commissione muove il medesimo addebito precedente e cioè che si tratta di un intervento pubblico in un settore disciplinato completamente dall'organizzazione comune di mercato, in particolare dal regolamento n. 516/77.

32 Il governo italiano, pur ammettendo che si tratta di aiuti, sostiene che queste misure mirano a favorire il movimento cooperativo senza intervenire in maniera diretta nel settore di mercato regolato dalle norme comunitarie.

33 Va rilevato che gli artt. 3 bis-3 quater del regolamento n. 516/77, introdotti dal regolamento del Consiglio n. 1152/78 (GU L 144 del 31. 5. 1978, pag. 1), istituiscono un regime comunitario nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, fra i quali figurano anche i pomodori, diretto a stabilizzare il mercato comunitario mediante un sistema comunitario di prezzi e di aiuti, con esclusione di altre sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

34 Le modalità di applicazione degli articoli di cui trattasi sono fissate dall'art. 20 del regolamento che contempla l'intervento degli organi comunitari.

35 Ne consegue quindi che gli aiuti di cui trattasi, concessi dalla Repubblica italiana, sono incompatibili con le norme comunitarie in materia e che la Repubblica italiana è pertanto venuta meno ad un obbligo ad essa incombente in forza del Trattato.

Sulla compatibilità degli artt. 10 e 11 della stessa legge regionale n. 83/80 col regolamento n. 516/77

36 Gli artt. 10 e 11 della legge regionale dispongono la concessione di prestiti a tasso agevolato alle industrie conserviere, aventi sede nel territorio della regione siciliana, che s'impegnino a pagare ai produttori il prezzo di acquisto dei pomodori siciliani entro cinque giorni dalla consegna del prodotto. Secondo la Commissione, questa misura falsa gli scambi commerciali e ha l'effetto di incentivare, al di là delle scelte politiche comunitarie, una produzione agricola. Inoltre, essa permette alle industrie trasformatrici siciliane di ottenere il pagamento degli aiuti comunitari molto più rapidamente di quanto non sarebbe loro possibile in base all'art. 3 ter, n. 5, del regolamento n. 516/77 che subordina il versamento dell'aiuto alla constatazione del pagamento del prezzo minimo ai produttori. La misura di cui trattasi consente pertanto, secondo la Commissione, di anticipare il momento in cui gli interessati possono far valere il loro diritto all'aiuto.

37 Per il governo italiano, il provvedimento suddetto tende a facilitare l'accesso al credito agrario e non si pone come un'aiuto aggiuntivo alle misure comunitarie.

38 Per quanto concerne il primo argomento della Commissione, va rilevato che quest'ultima non ha chiarito, né nelle memorie presentate alla Corte né nel corso della fase orale, i motivi per cui il pagamento ai produttori del prezzo di acquisto dei pomodori entro i cinque giorni dalla consegna del prodotto costituirebbe una misura tale da falsare gli scambi commerciali e avente l'effetto di incentivare la produzione agricola dei pomodori.

39 Per quanto riguarda il secondo argomento addotto dalla Commissione, va osservato che l'art. 3 ter, n. 5, del regolamento n. 516/77 pone tre condizioni al versamento dell'aiuto comunitario agli interessati:

a) che il prezzo minimo sia stato pagato ai produttori,

b) che i prodotti siano stati trasformati e

c) che i prodotti di trasformazione siano conformi alle norme di qualità in vigore.

Alla luce di questi tre requisiti, la Commissione non spiega come uno solo di essi, e cioè il pagamento accertato dei prezzi minimi, dia diritto al versamento dell'aiuto comunitario alle industrie conserviere interessate.

40 Di conseguenza, gli argomenti della Commissione non possono trovare accoglimento. Questo capo del ricorso va quindi respinto.

Sulla compatibilità dell'art. 12 della stessa legge regionale col regolamento n. 1035/72

41 Con la norma di cui trattasi, la regione Sicilia accorda ai produttori di agrumi, membri di cooperative, e alle associazioni, i contributi previsti dalle norme della legge regionale 3 giugno 1975 n. 24, e successive modifiche. Secondo la Commissione, si tratta di un aiuto contrario all'organizzazione comune di mercato nel settore ortofrutticolo, istituita col regolamento n. 1035/72.

42 La difesa del governo italiano ritiene trattarsi di una misura diretta a favorire il movimento cooperativo.

43 Va messo in rilievo che la Commissione non ha precisato — e non ha neppure prodotto il testo completo delle norme a cui si riferisce l'articolo controverso — in che consistano i contributi di cui alla norma litigiosa e perché essi equivalgano ad aiuti. Inoltre, essa non specifica neppure le disposizioni del regolamento n. 1035/72 con le quali la norma stessa sarebbe incompatibile.

44 Indipendentemente quindi dalla risposta, parimenti sommaria, del governo italiano, questo capo del ricorso non può essere accolto.

Sulla compatibilità degli artt. 15 e 17 della legge regionale n. 83/80 col regolamento n. 1035/72

45 Questi articoli dispongono lo stanziamento di determinati importi per i settori delle mandorle, delle nocciole e dei pistacchi. La Commissione sostiene che si tratta di aiuti alle cooperative e ai loro consorzi diretti a miglioramenti delle loro strutture produttive e che tale misura è incompatibile col regolamento n. 1035/72.

46 Il governo italiano sostiene invece, in primo luogo, che si tratta d'interventi in difesa di colture di modeste dimensioni minacciate di scomparsa ed in difesa dell'assetto ecologico e ambientale e, in secondo luogo, che gli stessi riguardano un settore che non sembra rientrare in un'organizzazione comune di mercato.

47 Va innanzittutto osservato, in ordine a quest'ultima affermazione, che i prodotti di cui trattasi sono compresi nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1035/72, come risulta dal combinato disposto dell'art. 1 di quest'ultimo con le voci 08.05 A, B e D della tariffa doganale comune (TDC).

48 Va tuttavia rilevato che la Commissione, anche in questo capo del ricorso, non ha precisato la natura dello stanziamento di tale importo quale aiuto alle cooperative. Essa non ha neppure indicato con quale norma del suddetto regolamento esso sia incompatibile dato che l'art. 14 del regolamento stesso

autorizza, a determinate condizioni, la concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori.

49 Di conseguenza, tale capo del ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

50 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

51 Tuttavia, in forza del § 3 dello stesso articolo del regolamento di procedura, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

52 Poiché la Commissione è rimasta soccombente su alcuni capi del ricorso, le spese del giudizio vanno compensate.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° **La Repubblica italiana, notificando alla Commissione i disegni di legge della regione Sicilia nn. 47/80 (art. 10), 49/80 e 83/80 (artt. 2, 3, 8-12, 15 e 17) soltanto dopo la loro adozione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato.**

2° **La Repubblica italiana, a seguito dell'adozione da parte della regione Sicilia delle misure di cui all'art. 10 della legge regionale n. 47/80 e agli artt. 2, 3, 8 e 9 della legge regionale n. 83/80, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato.**

3° Per il resto, il ricorso è respinto.

4° Le spese vengono compensate.

Mertens de Wilmars Koopmans Galmot

Mackenzie Stuart Bosco Everling Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 marzo 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 7 DICEMBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. Introduzione

1.1. La domanda giudiziale

Nell'atto introduttivo 10 giugno 1982 (causa 169/82) la Commissione ha chiesto che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica italiana

a) notificando i disegni di legge relativi alle leggi della regione Sicilia n. 47, del 27 maggio 1980; n. 49, del 4 giugno 1980; n. 83, del 12 agosto 1980, dopo l'adozione delle leggi stesse, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE;

b) adottando misure d'intervento a favore dell'agricoltura, come quelle previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 e dagli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 della suddetta legge n. 83,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5 del trattato CEE, in relazione ai regolamenti (CEE) nn. 2727/75, 337/79, 516/77, 1035/72 e 1360/78.

1 — Traduzione dall'olandese.